



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 17/12/2013

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013, n. 37

Modifiche e integrazioni all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Integrazioni all'articolo 8 della legge regionale
31 dicembre 2009, n. 34

1. All'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti integrazioni:

- a. alla rubrica, dopo le parole: "imprese agricole" sono inserite le seguenti: "e della pesca";
- b. al comma 1, dopo le parole: "imprese agricole " sono inserite le seguenti: "e della pesca";
- c. al comma 2, dopo le parole: "secondo criteri" sono inserite le seguenti: ", limiti, condizioni";
- d. al comma 3, dopo le parole: "dei prodotti agricoli "sono inserite le seguenti: "e della pesca". Per la pesca si fa riferimento alle disposizioni di cui al regolamento n. 875 della Commissione (CE) del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004";
- e. al comma 4, dopo le parole: "imprese agricole" sono inserite le seguenti: "e della pesca";
- f. al comma 6, dopo le parole: "le modalità operative" sono inserite le seguenti: ", i limiti e le condizioni".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà

in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 dicembre 2013

VENDOLA